



ISTITUTO COMPENSIVO STATALE
“Monsignor Saba”
Via Buscaglia, 23 – 09067 ELMAS (CA)
Tel 070/2135088
PEO caic84400a@istruzione.it; PEC caic84400a@pec.istruzione.it
sito web: www.comprensivoelmas.edu.it



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Regolamento disciplina

Delibera n. 11 del Consiglio di Istituto del 21.12.2020

Sommario

PREMESSA	3
Art. 1 – PRINCIPI E FINALITÀ	4
Art. 2 –TIPOLOGIA DI SANZIONI	4
1. Richiamo verbale	5
2. Note disciplinari di richiamo	5
3. Ammonizione	6
4. Riparazione del danno	6
5. Sospensione dalla partecipazione ad attività di classe	6
6. Allontanamento dalla comunità scolastica	7
7. Sanzione alternativa	7
Art. 3 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	8
1. Avvio del procedimento	8
2. Riunione dell’organo collegiale	8
3. Verbalizzazione delle sedute	9
4. Rinvio del provvedimento al Consiglio d’Istituto	9
5. Partecipazione della famiglia al procedimento	9
6. Allontanamento cautelare	10
7. Conclusione del procedimento disciplinare	10
Art. 4 – ORGANO DI GARANZIA INTERNO	10
1. Composizione	10
2. Ricorso avverso la sanzione disciplinare	10
3. Trattazione del caso	11
4. Conclusione del procedimento	11
5. Organo di Garanzia Regionale	11
Art. 5 – MANCANZE DISCIPLINARI E CORRELATE SANZIONI	11
1. Mancanze lievi	12
2. Mancanze medie	13
3. Mancanze gravi e gravissime	14
4. Utilizzo non autorizzato del cellulare e/o di altro apparecchio elettronico	18
5. Mancanze rilevate nelle attività didattiche a distanza	18

PREMESSA

La scuola è una comunità aperta ai valori e ai problemi sociali, che si avvale dell'impegno, dello studio e della ricerca per promuovere la formazione delle alunne e degli alunni. Ciò impegna tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, non docenti, alunni/e, genitori) a una autodisciplina che induca al decoro, al rispetto delle persone, dei ruoli, dei beni materiali di cui la scuola è dotata e generi reciproca comprensione e spirito di collaborazione.

Il Regolamento d'Istituto nel trattare la materia della disciplina degli alunni si basa su quanto previsto dallo Statuto degli studenti e delle studentesse emanato con D.P.R. 249/1998 e modificato con D.P.R. 235/2007 al quale integralmente si rinvia.

Tutta l'organizzazione della vita scolastica deve essere improntata a uno spirito che faccia dell'autodisciplina una conquista fondamentale, affinché si instauri un clima sereno in cui operare. Per raggiungere tale obiettivo è imprescindibile la **collaborazione della famiglia**. Pertanto, si richiamano, anzitutto, per la loro incidenza sui comportamenti degli alunni e delle alunne e sull'attuazione della vigilanza, alcune considerazioni riguardanti le responsabilità educative dei genitori e dei docenti.

A) I genitori sono chiamati a impartire ai figli l'educazione primaria ("buona educazione", rispetto degli altri, capacità di dominare l'impulsività, maturazione di una equilibrata ambizione personale), fornendo anche precise istruzioni riguardanti il rispetto delle regole delle comunità in cui essi vivono.

La Scuola non può essere ritenuta responsabile per comportamenti pericolosi o inadeguati degli alunni e delle alunne dovuti a un'educazione familiare carente o assente: quando necessario, infatti, spetta ai genitori mettere in atto, con la dovuta autorevolezza, gli interventi direttivi e dissuasivi ritenuti utili per far acquisire ai propri figli, per esempio, il "senso del limite" nei loro comportamenti, il rifiuto dell'aggressività nella relazione con gli altri, la prudenza e l'accortezza nei comportamenti, etc. Il dovere di istruire ed educare i figli non viene meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza della Scuola (vedi art. 2048 e seguenti del Codice Civile).

Ai genitori, inoltre, spetta il compito di sostenere l'azione educativa messa in atto dai docenti a scuola, affiancandoli e supportando le scelte educative.

B)

docenti, operando in un ambiente educativo, sono chiamati a mettere in atto, con riguardo all'età degli alunni e delle alunne interventi coerenti con le Indicazioni Nazionali, con il P.T.O.F. e con il Regolamento d'Istituto. Tali interventi, collettivi e personalizzati, sono volti allo sviluppo e al consolidamento delle competenze sociali e civiche, al potenziamento delle capacità di autonoma organizzazione, alla progressiva interiorizzazione delle regole che presidono ai vari momenti della giornata scolastica e della vita di relazione, quali la cura e il rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita corretto, la consapevolezza della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale, l'impegno per portare a compimento il lavoro iniziato, individualmente o insieme ad altri. I docenti operano in sinergia tra loro e con le altre componenti della comunità scolastica, condividono le scelte educative, adottano strategie comuni, effettuano l'analisi dell'andamento disciplinare della classe e individuale, adottano collegialmente correttivi della propria azione, nelle sedi opportune e ove necessario comminano le sanzioni previste dal Regolamento per le mancanze disciplinari. Gli stessi docenti sono tenuti a far presente ai genitori eventuali problemi educativi riscontrati, in modo da consentire agli stessi l'attuazione degli interventi necessari.

C) La **Scuola**, in caso di ripetuti comportamenti pericolosi degli alunni tali da creare situazioni di rischio in classe e nella comunità scolastica, e, in assenza di adeguata e tempestiva collaborazione da parte della famiglia, è chiamata ad applicare **in modo**

progressivo le procedure previste dalla normativa vigente. Analogamente, nei casi di forte disagio o di disabilità caratterizzati da conclamato disturbo comportamentale con difficoltà di contenimento, la Scuola è tenuta a segnalare tali situazioni ai Servizi competenti. In tali casi, verranno attuati interventi sanzionatori in base alle caratteristiche dell'alunno/a e dell'infrazione compiuta. Anche in tali casi è comunque prevista la riparazione del danno da parte della famiglia.

- D)** Oltre alla sanzione disciplinare, laddove la mancanza riguardi la tenuta dei locali scolastici o beni appartenenti alla comunità scolastica (Istituto, personale in servizio presso la scuola, alunni, famiglie) sarà applicato prioritariamente il principio della **riparazione del danno**. La Scuola attuerà tempestivi provvedimenti affinché, con l'accordo dei genitori, gli alunni ripristinino il danno provocato.
- E)** **La sanzione della sospensione dalle attività didattiche può essere adottata, con le modalità previste dal Regolamento, come misura estrema per mancanze di considerevole entità o per mancanze minori ripetute per le quali le sanzioni inferiori non abbiano sortito efficacia.**

Art. 1 – PRINCIPI E FINALITÀ

I procedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono allo sviluppo del senso di responsabilità e all'acquisizione di comportamenti e relazioni corrette all'interno della comunità scolastica.

La sanzione disciplinare, pertanto, sarà graduata e proporzionata alle mancanze commesse, terrà conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Sarà ispirata, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e non sarà mortificante e inutilmente ripetitiva. Come detto in premessa, allo studente sarà, quando possibile, offerta la possibilità di **convertire la sanzione** in attività a favore della comunità scolastica (art. 1, comma 5, D.P.R. n. 235/2007 - Modifiche allo statuto delle studentesse e degli studenti), inoltre, sarà garantito il diritto all'esposizione delle proprie ragioni in sede di Consiglio di classe disciplinare.

Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti a irrogarle e il relativo procedimento. È coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto. I principi che ispirano il Regolamento sono i seguenti.

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato sentito prima. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le infrazioni disciplinari influiscono sul voto di comportamento.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno/a, dell'età e tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
5. La tipologia e la durata della sanzione viene valutata caso per caso e dev'essere stabilita in modo chiaro e inequivocabile.

Art. 2 – TIPOLOGIA DI SANZIONI

Si richiama integralmente quanto previsto dall'Art. 1 del D.P.R. 235/2007 e si stabilisce quanto segue.

In caso di mancanza disciplinare possono essere irrogate le seguenti tipologie di sanzione:

1. Richiamo verbale;
2. Note disciplinari di richiamo;
3. Ammonizione del Dirigente;
4. Riparazione del danno
5. Sospensione dalla partecipazione ad attività di classe
6. Conversione della sanzione
7. Sospensione con obbligo di frequenza
8. Allontanamento dalla comunità scolastica (Sospensione senza obbligo di frequenza):
 - a) fino a 15 giorni;
 - b) oltre 15 giorni;
 - c) fino al termine dell'anno scolastico o esclusione dallo scrutinio finale/non ammissione all'esame di Stato.

1. Richiamo verbale

Organo competente: Docente

Il richiamo verbale viene irrogato dal docente in caso di comportamenti che, pur non configurandosi ancora come vere e proprie mancanze, mostrino una deviazione da un comportamento adeguato al contesto e dal rispetto dei principi basilari del Regolamento d'Istituto. Il richiamo verbale ha lo scopo di mettere l'alunno nella condizione di maturare consapevolezza critica sul proprio comportamento e di prevenire l'assunzione di comportamenti inadeguati al contesto. Per la sanzione del richiamo verbale, fondata sulla fiducia e sulla capacità di autocorrezione degli alunni, non sono previste ulteriori formalità.

È sempre facoltà del docente dare comunicazione del richiamo verbale ai genitori con l'apposizione del segno convenzionale "R" apposto nella colonna delle valutazioni del registro elettronico e/o con altre modalità ritenute più opportune in base al caso.

2. Note disciplinari di richiamo

Organo competente: Docente

Le note disciplinari di richiamo (per brevità note o note disciplinari) costituiscono di per se stesse una sanzione e sono irrogate dal docente. Attraverso le note disciplinari i genitori vengono informati su violazioni del regolamento di Istituto e vengono richiamati alle proprie responsabilità educative nell'ottica di un'azione comune della scuola e della famiglia per prevenirne il ripetersi.

Tutte le mancanze rilevate dai docenti, di qualsiasi entità esse siano, devono essere da loro:

- annotate nel registro elettronico per la formale comunicazione alla famiglia, la quale è tenuta a prenderne visione, precisando che il diario e la comunicazione telefonica sono ulteriori strumenti che - a discrezione del docente e nel caso lo ritenga opportuno - possono essere utilizzati unicamente per rafforzare l'efficacia e la tempestività della notazione nel registro elettronico;

La notazione nel registro elettronico, che è individuale, deve essere apposta dal docente che rileva la mancanza **in modo tempestivo nel giorno stesso della contestazione e deve essere chiara e circostanziata**, riportando l'eventuale replica/justificazione dell'alunno richiesta dal docente, senza citare i nomi di eventuali altri soggetti coinvolti. La notazione deve riportare in modo esplicito se l'alunno faccia ammenda mostrandosi ravveduto o se persista nell'azione sanzionata.

È facoltà del docente accompagnare la nota disciplinare in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento che sono disposti tenendo conto dell'età e delle capacità di comprensione dell'alunno, affinché siano effettivamente considerati come conseguenza di una mancanza.

Il genitore prende visione della nota disciplinare nel registro elettronico e ne dà conferma con l'apposita funzione (presa visione). Trascorse 48 ore dall'apposizione della nota questa viene data per letta anche in assenza di conferma di lettura. In tal caso la scuola può attivare a sua discrezione gli altri canali di comunicazione.

La nota disciplinare di richiamo, in caso di mancanze lievi, avvia e contestualmente conclude il procedimento disciplinare.

Si precisa che:

- la nota disciplinare è elemento essenziale e indispensabile per l'avvio di qualsiasi procedimento disciplinare, qualunque sia l'entità della mancanza.

3. Ammonizione

Organo competente: Dirigente Scolastico

L'ammonizione è una sanzione disciplinare che viene irrogata dal Dirigente Scolastico con apposita notazione sul registro elettronico a seguito di segnalazione del docente che ha rilevato mancanze di particolare entità o la reiterazione di mancanze per le quali non sia in quel momento necessaria/prevista la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica. La segnalazione viene effettuata dal docente per iscritto (anche per e-mail) in riferimento a una nota disciplinare di richiamo circostanziata già trascritta nel registro elettronico. Il Dirigente, acquisite le informazioni e valutato il caso, anche a seguito di interlocuzione con l'alunno/a e i suoi genitori e con i docenti, procede all'ammonizione dell'alunno con annotazione sul registro elettronico con valore di notifica alla famiglia. La proposta di ammonizione può essere effettuata anche dalla componente docenti del Consiglio di classe in seduta ordinaria in sede di analisi sull'andamento disciplinare degli alunni.

L'ammonizione del Dirigente avvia e contestualmente conclude il procedimento disciplinare.

4. Riparazione del danno

Organo competente: Docente/Dirigente

In caso di mancanze le cui conseguenze abbiano determinato un danneggiamento o un pregiudizio a oggetti, spazi, attrezzature o abbiano offeso un soggetto terzo, il docente che rileva la mancanza (anche su segnalazione del personale scolastico) procede a contestarla e ad annotarla nel registro e a chiedere che l'alunno provveda al ripristino della situazione o a adottare un comportamento rivolto ad soggetto offeso teso alla riparazione del danno provocato.

Se il danno ha riguardato beni di proprietà dell'Istituto, il docente che ha rilevato la mancanza ne dà comunicazione al Dirigente che provvede a contattare la famiglia per concordare le modalità di riparazione che la famiglia può effettuare direttamente o risarcire tramite il versamento dell'importo che l'Ufficio, anche con l'eventuale collaborazione dell'Ente proprietario, provvederà a quantificare.

Qualora più alunni siano coinvolti nell'azione che ha determinato il danno gli oneri sono sostenuti da tutti gli alunni in parti uguali, salvo comprovate differenti responsabilità.

La famiglia viene portata a conoscenza dei fatti tramite nota disciplinare (seguendo la procedura prevista per la nota disciplinare di richiamo) e, ove necessario, avvisata tempestivamente per telefono.

Se il caso lo richiede (ad esempio, pareti e arredi imbrattati, servizi igienici insudiciati, etc.) l'Istituto provvede a comunicare ai genitori la immediata applicazione della sanzione e li invita a presenziare alle operazioni di ripristino. Tali operazioni, che si svolgono sotto assidua vigilanza del personale scolastico, hanno natura educativa. Non devono pertanto essere considerate punitive, ma come l'occasione per un ravvedimento e per la presa di coscienza dell'insensatezza dell'azione svolta. Qualora la riparazione del danno non avvenga, viene avviato il procedimento disciplinare per una sanzione superiore.

In caso di reiterazione della mancanza, alla riparazione del danno può sommarsi una ulteriore sanzione.

5. Sospensione dalla partecipazione ad attività di classe

Organo competente: Consiglio di classe

In caso di reiterate sanzioni, dovute soprattutto a comportamenti scorretti, a cui non abbia fatto

seguito un ravvedimento, il Consiglio di classe può irrogare la sanzione della sospensione da specifiche attività della classe a carattere facoltativo quali viaggi di istruzione, visite guidate, gare sportive, partecipazione a concorsi, partecipazioni ad attività extracurricolari, etc.

6. Allontanamento dalla comunità scolastica

In base alla gravità della/e mancanza/e la sanzione dell'allontanamento può essere inferiore o superiore ai 15 giorni e può comportare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato, come da art. 1 commi da 6 a 11 del D.PR. 235/2007.

La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica non potrà essere assunta "con obbligo di frequenza".

a) Allontanamento fino a 15 giorni

Competenza: Consiglio di classe

Nei casi di allontanamento fino a 15 giorni la scuola promuove il mantenimento del rapporto e di una comunicazione costante con i genitori/tutori e con lo studente tale da preparare il rientro nella comunità scolastica e al fine di rendere fisiologico il reinserimento, anche coordinandosi con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

b) Allontanamento dalla comunità scolastica (Sospensione) oltre 15 giorni

Competenza: Consiglio d'Istituto

Nei casi di allontanamento oltre 15 giorni la Scuola, promuove un percorso che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

c) Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico o Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato

Competenza: Consiglio d'Istituto

Nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico.

7. Sanzione alternativa

Nel periodo in cui il minore è allontanato dalle lezioni, egli potrà essere in alternativa impegnato in attività legate ai provvedimenti accessori, che costituiscono le sanzioni alternative, vigilato da insegnanti e da personale ATA in servizio nella scuola, sempre se e quando tali risorse sono effettivamente presenti e disponibili nell'Istituto.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione dell'allontanamento in attività in favore della comunità scolastica. Le concrete modalità di attuazione dell'allontanamento dalla propria classe vengono deliberate in sede di Consiglio di classe e d'Istituto, tenuto conto delle risorse umane e materiali disponibili. Specifici percorsi possono essere attuati anche in collaborazione con Enti e soggetti terzi, resisi a tal fine disponibili, o con la stessa famiglia che può essere coinvolta e svolgere un ruolo attivo dentro la scuola per permettere all'alunno di svolgere le attività a favore della comunità scolastica sotto sua assidua vigilanza. È facoltà della famiglia scegliere se accettare o meno la sanzione proposta come alternativa all'allontanamento.

La sanzione alternativa non annulla la sanzione, ma permette all'alunno di non assentarsi da scuola. I giorni di allontanamento dalla comunità scolastica vengono infatti sempre conteggiati nel cumulo delle assenze annuali e, in caso di mancata frequenza dei $\frac{3}{4}$ del monte ore personalizzato, determinare l'esclusione dallo scrutinio finale.

(Esempi sanzione alternativa: riordino e corretto uso del materiale e arredi scolastici; vigilanza e cura di tutti i locali dell'edificio scolastico come giardino, palestra, servizi igienici, laboratori ecc; supporto rivolto ad alunni che ne abbiano necessità).

Tabella riepilogativa

Tipologia sanzione	Competenza	Documentazione
--------------------	------------	----------------

1	Richiamo verbale	Docente	Facoltativo - "R" Registro elettronico o altre modalità di comunicazione
2	Nota disciplinare	Docente	Registro elettronico
3	Ammonizione	Dirigente	Registro elettronico
4	Riparazione del danno	Docente /Dirigente	Registro elettronico
5	Sospensione dalla partecipazione ad attività di classe	Consiglio di classe	Registro elettronico Verbale del C.d.C. Nota conclusione procedimento
6	Allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio di classe (fino a 15 gg) Consiglio di Istituto (oltre 15 gg)	Registro elettronico Verbale del C.d.C. Nota conclusione procedimento
7	Sanzione alternativa	Consiglio di classe	Registro elettronico Verbale del C.d.C. Nota conclusione procedimento

Art. 3 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Avvio del procedimento

In caso di gravi e/o di reiterate mancanze rilevate in una o più note disciplinari il docente può chiedere al Dirigente che venga avviato un procedimento disciplinare per l'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica. Il docente fornisce al Dirigente gli elementi che formano la contestazione di addebito e in particolare: dati anagrafici; classe frequentata; data della nota/delle note di richiamo e comportamento per il quale sono state irrogate; mancanza disciplinare corrispondente, o assimilabile al comportamento tenuto dall'alunno, desunta dalle tabelle del presente Regolamento; sanzione minima e massima previste per la mancanza. Nei casi più gravi, o quando la situazione lo richieda, il docente deve predisporre e consegnare tempestivamente una relazione dettagliata sui fatti al Dirigente che può anche di sua iniziativa avviare il procedimento disciplinare, acquisiti elementi conoscitivi da personale interno e/o da fonti esterne alla scuola, quali ad esempio i genitori degli alunni.

Sulla base degli elementi in suo possesso, il Dirigente provvede alla predisposizione di una nota che trasmette ai genitori nella quale dà comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare e convoca la riunione dell'organo collegiale competente.

2. Riunione dell'organo collegiale

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto. Entrambi gli organi collegiali si riuniscono alla presenza di tutte le componenti previste dagli ordinamenti. Il Consiglio di classe può deliberare il rinvio della trattazione del caso al Consiglio d'Istituto nel caso in cui, acquisiti durante la seduta tutti gli elementi di valutazione, ritenga insufficiente la sanzione dell'allontanamento per 15 giorni cui è limitato il suo potere. La riunione del Consiglio di classe è presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato; quella del Consiglio di Istituto dal Presidente o dal Vicepresidente. In caso di assenza dei succitati soggetti la presidenza è assunta dal componente più anziano. La riunione è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. I rappresentanti dei genitori fanno parte del Consiglio di classe, partecipano alle riunioni per l'irrogazione della sanzione disciplinare, sono tenuti alla riservatezza.

L'esame della situazione e la definizione della sanzione sono di pertinenza degli organi collegiali che il Dirigente o delegato porta a conoscenza, sempre nei limiti della trattazione nel merito e garantita la riservatezza dei dati degli alunni interessati, delle informazioni in suo possesso e degli

elementi acquisiti agli atti quali memorie, verbali di audizione, eventuale provvedimento di allontanamento cautelare, etc. Durante la riunione i componenti si attengono ai fatti oggetto della contestazione, evitano di fornire informazioni o formulare interventi eccedenti, hanno riguardo a non menzionare nella discussione altri alunni non coinvolti nei fatti e dati personali che li riguardino. Gli alunni possono essere menzionati unicamente nel merito del ruolo assunto nello svolgimento dei fatti oggetto di contestazione.

La quantificazione della sanzione disciplinare (e dell'eventuale sanzione alternativa) è esclusiva prerogativa dell'O.C. che la determina, in base a quanto stabilito nelle tabelle del presente regolamento, prendendo in considerazione l'entità della mancanza, la sua eventuale frequenza e/o reiterazione, la compresenza di più mancanze nei fatti contestati, l'eventuale ravvedimento mostrato dall'alunno.

Il provvedimento viene assunto a maggioranza; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'alunno oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Verbalizzazione delle sedute

I verbali degli OO.CC. competenti devono contenere i seguenti elementi minimi:

- verifica della presenza dei consiglieri, almeno per la metà più uno degli aventi diritto;
- descrizione accurata e contestualizzata dei fatti e dei comportamenti oggetto di esame, corredata da preciso riferimento alle relative note disciplinari;
- riferimento alla comunicazione di avvio di procedimento disciplinare ed alla formale convocazione del Consiglio di classe, con precisa indicazione dell'o.d.g.;
- richiamo alle norme del *Regolamento di disciplina* violate dall'alunno/a;
- relazione sull'incontro avvenuto in contraddittorio con l'alunno/a interessato/a e con eventuali testimoni;
- esplicitazione della proposta di sanzione disciplinare con le relative motivazioni approvate a maggioranza come sopra indicato;
- registrazione di eventuali dichiarazioni a verbale dei partecipanti alla riunione;
- firme di sottoscrizione del Presidente e del segretario verbalizzante.

4. Rinvio del provvedimento al Consiglio d'Istituto

Come detto, all'atto dell'avvio del procedimento il Dirigente individua l'organo preposto in base alla gravità della mancanza e alla eventuale reiterazione. Qualora il Consiglio di classe, esaminato il caso, ritenga che la sanzione da applicare sia superiore ai 15 giorni trasmette gli atti al Consiglio d'Istituto cui è demandata l'adozione del provvedimento, che non può essere comunque inferiore a 15 giorni di allontanamento. Il Consiglio di Istituto può essere convocato direttamente dal Dirigente nei casi nei quali sia riscontrata una mancanza di gravità tale da essere sanzionata con oltre 15 giorni di allontanamento.

5. Partecipazione della famiglia al procedimento

Nella comunicazione di avvio del procedimento il Dirigente invita i genitori a presenziare alla riunione dell'organo collegiale insieme con l'alunno. In caso di impossibilità a partecipare alla riunione il genitore ha facoltà di inviare una memoria scritta entro il termine stabilito nella nota di avvio. Il genitore che è impossibilitato a presenziare alla riunione può inoltre delegare a un terzo di propria fiducia le seguenti funzioni: accompagnare l'alunno all'ingresso e all'uscita dalla riunione; presenziare alla riunione; scegliere in vece del genitore tra la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica e la sanzione alternativa proposta, quando richiesto dal Presidente. Non è ammesso che il ruolo genitoriale venga svolto dal terzo delegato le cui facoltà sono esclusivamente quelle sopra elencate. Non è ammessa alla riunione la presenza di figure di consulenza o assimilabili, né in qualità di delegato né in qualità di soggetto terzo.

Solo nel caso in cui l'alunno interessato sia in condizione di disabilità, il genitore può chiedere che alla riunione presenzi uno specialista che ha in carico l'alunno. Lo specialista può fornire supporto tecnico all'organo collegiale per la scelta della sanzione alternativa e delle attività utili a preparare il rientro dell'alunno nella comunità scolastica. I genitori non parlanti italiano o con difficoltà linguistiche o di comunicazione potranno essere accompagnati da un mediatore cui compete

tradurre o agevolare la comprensione da parte del genitore per garantirne la piena partecipazione. In casi di particolare e motivata difficoltà il Dirigente o il suo delegato, può ammettere alla riunione su richiesta del genitore un altro componente il nucleo familiare con le stesse prerogative e i limiti del delegato di cui si è detto sopra. La riunione dell'organo collegiale è strettamente riservata e non è ammessa la presenza di ulteriori soggetti oltre a quelli sopra indicati.

6. Allontanamento cautelare

In casi particolari per ragioni di particolare gravità e/o pericolosità per la comunità scolastica nel suo insieme o per alcuni suoi membri, il Dirigente può decidere l'allontanamento immediato e cautelare con procedura d'urgenza. Tale procedura si può attuare, ove lo richieda la situazione, senza ulteriori formalità con la convocazione in Istituto del genitore dell'alunno cui segue il provvedimento formale del Dirigente di avvio del procedimento disciplinare in costanza di allontanamento cautelare.

7. Conclusione del procedimento disciplinare

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data in forma scritta alla famiglia dell'alunno/a interessato/a dal Dirigente Scolastico. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo all'atto della consegna del provvedimento, di norma entro il giorno successivo a quello di adozione della delibera.

Il docente che ha segnalato la mancanza provvederà ad annotare nel registro Elettronico la sanzione adottata e il relativo protocollo.

Art. 4 – ORGANO DI GARANZIA INTERNO

L'organo di garanzia (O.d.G.) è costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249.

Il funzionamento dell'organo di garanzia è ispirato al principio di correttezza e di collaborazione tra scuola e famiglia.

1. Composizione

L' O.d.G. è composto da:

- Dirigente Scolastico che lo presiede;
- un docente designato dal Consiglio di Istituto, che individua anche un componente supplente, che ha anche la funzione di verbalizzante;
- due genitori, designati dal Consiglio d'Istituto, tra i genitori membri del Consiglio d'Istituto.

L'O.d.G. rimane in carica per il periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio di Istituto che lo ha designato.

I genitori componenti non possono discutere né assumere decisioni che riguardino il proprio figlio/a o che lo coinvolgano in qualsiasi modo.

Gli insegnanti componenti dell'O.d.G. non possono discutere né assumere decisioni relative a situazioni che coinvolgono studenti delle loro classi. In tal caso subentra il membro supplente.

2. Ricorso avverso la sanzione disciplinare

I genitori o chiunque vi abbia interesse hanno la facoltà di presentare ricorso avverso la sanzione disciplinare mediante istanza scritta indirizzata al Dirigente quale Presidente dell'O.d.G. L'istanza deve contenere l'esposizione delle considerazioni inerenti i fatti e le motivazioni per le quali si ritiene che la sanzione irrogata si discosti da una corretta applicazione del Regolamento.

Il ricorso deve essere presentato all'Ufficio protocollo entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. Il ricorso può non essere accolto, e la trattazione da parte dell'O.d.G. non avviata, se è stato presentato oltre il termine fissato oppure nel caso in cui il Presidente ravvisi

che l'istanza presentata non contenga gli elementi minimi sopra richiesti. Questo al fine di limitare le discussioni ai casi nei quali effettivamente il ricorrente ravvisi una scorretta applicazione del Regolamento da parte dell'organo preposto.

Il Dirigente convoca l'organo di garanzia con almeno tre giorni di preavviso sulla data della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali il preavviso si riduce a un giorno. I componenti assenti devono comunicarlo per iscritto.

Le sedute sono valide se sono rappresentati tutte le tre componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è possibile astenersi.

I componenti sono tenuti alla massima riservatezza in ordine ai fatti dei quali vengono a conoscenza.

3. Trattazione del caso

L' O.d.G. si esprime entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'O.d.G. ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.d.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

Alle riunioni non possono partecipare soggetti terzi non previsti dal presente Regolamento.

Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'O.d.G. o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, l'O.d.G. può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.

4. Conclusione del procedimento

L'O.d.G. può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto delle risorse umane e materiali disponibili con le stesse modalità sopra descritte, e ottenuto il consenso della famiglia.

Il ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. Le deliberazioni assunte dall'O.d.G. sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati con la conclusione del procedimento.

5. Organo di Garanzia Regionale

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo deve essere presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi.

Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 5 – MANCANZE DISCIPLINARI E CORRELATE SANZIONI

Costituiscono mancanze disciplinari tutte le violazioni del Regolamento d'Istituto che sono ricomprese nelle tabelle seguenti e quelle ad esse assimilabili o riconducibili.

La mancanza disciplinare, se reiterata, accresce la sua entità aumentando progressivamente il peso della sanzione o passando alle mancanze del livello di gravità successivo.

Si precisa che la riparazione del danno è inserita, per chiarezza di informazione, nella progressione delle sanzioni, ma è applicabile fin dal primo episodio con o senza le altre sanzioni.

Per ciascun comportamento non conforme e per ogni mancanza disciplinare, il docente che rileva l'infrazione dovrà preliminarmente annotarla sul registro elettronico, renderla visibile ai genitori che dovranno prenderne visione. Vengono così attuati gli interventi educativi necessari perché l'allievo acquisisca consapevolezza e si ravveda:

1. colloquio con l'allievo e con la classe;
2. notazione e comunicazione alla famiglia tramite registro elettronico.

La comunicazione verbale attraverso telefono può essere utilizzata come ulteriore rinforzo e in casi di particolare urgenza o gravità.

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono stati suddivisi per livelli di gravità che può essere lieve, media, grave/gravissima. Le violazioni del Regolamento relative all'uso di apparecchi elettronici e nelle attività di didattica a distanza, per le loro peculiarità, sono trattate in una specifica sezione.

1	Mancanze lievi
2	Mancanze medie
3	Mancanze gravi o gravissime
4	Utilizzo non autorizzato del cellulare e/o di altro apparecchio elettronico
5	Mancanze rilevate nelle attività di didattica a distanza

1. Mancanze lievi

Comportamenti non conformi e MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI in ordine progressivo	Organo preposto all'irrogazione delle sanzioni
1a. Presentarsi occasionalmente alle lezioni in ritardo.	Richiamo verbale	Docente che rileva la mancanza
	Nota disciplinare	
1b. Presentarsi occasionalmente alle lezioni privi di avvisi firmati e giustificazione assenze	Richiamo verbale	Docente che rileva la mancanza
	Nota disciplinare	
1c. Non rispettare e non eseguire le consegne a casa e a scuola	Richiamo verbale	Docente che rileva la mancanza
	Nota disciplinare	
1d. Presentarsi a scuola privi del materiale didattico necessario per le lezioni.	Richiamo verbale	Docente che rileva la mancanza
	Nota disciplinare	
	Ammonizione	Dirigente
1e. Utilizzare <i>in modo improprio</i> materiale scolastico e non scolastico sia personale sia collettivo	Richiamo verbale	Docente che rileva la mancanza
	Nota disciplinare	
	Ammonizione	Dirigente
1f. Portare a scuola e in uscita didattica materiale personale non pertinente alle attività didattiche	Richiamo verbale	Docente che rileva la mancanza
	Nota disciplinare	
	Ammonizione	Dirigente
1g. Assumere comportamenti inadeguati	Richiamo verbale	Docente che rileva la mancanza
	Nota disciplinare	

Comportamenti non conformi e MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI in ordine progressivo	Organo preposto all'irrogazione delle sanzioni
e/o impropri rispetto alle persone, al cibo e all'ambiente	Riparazione del danno	
	Ammonizione	Dirigente
1h. Consumare, senza la preventiva autorizzazione, cibi o bevande all'infuori degli orari previsti	Richiamo verbale	Docente che rileva la mancanza
	Nota disciplinare	
	Ammonizione	Dirigente
1i. Utilizzare un abbigliamento indecoroso e/o non consono al contesto scolastico; non curarsi dell'igiene personale	Richiamo verbale	Docente che rileva la mancanza
	Nota disciplinare	
	Ammonizione	Dirigente
1l. Non tenere pulita e ordinata la propria postazione di lavoro	Richiamo verbale	Docente che rileva la mancanza
	Nota disciplinare	
	Riparazione del danno	
	Ammonizione	Dirigente

2. Mancanze medie

Comportamenti non conformi e MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI in ordine progressivo	Organo preposto all'irrogazione delle sanzioni
2a. Presentarsi ripetutamente in ritardo alle lezioni.	Ammonizione	Dirigente
2b. Non rispettare e non eseguire, in modo reiterato, le consegne a casa e a scuola	Ammonizione	Dirigente
2c. Disturbare lo svolgimento delle lezioni.	Richiamo verbale	Docente che rileva la mancanza
	Nota disciplinare	
	Ammonizione	Dirigente
2d. Sostare e/o trattenersi fuori dall'aula (bagni, corridoi etc.), senza giustificato motivo.	Richiamo verbale	Docente che rileva la mancanza
	Nota disciplinare	
	Ammonizione	Dirigente
2e. Non aver cura	Richiamo verbale	Docente che rileva la

Comportamenti non conformi e MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI in ordine progressivo	Organo preposto all'irrogazione delle sanzioni
dell'ambiente in cui ci si trova e non rispettare le disposizioni sulla raccolta dei rifiuti.	Nota disciplinare	mancanza
	Riparazione del danno	Dirigente
2f. Avere, anche occasionalmente, comportamenti, espressioni e gesti poco consoni al contesto scolastico, irrispettando e/o lesivi della persona e della sua dignità con qualsiasi mezzo, inclusi i social network	Richiamo verbale	Docente che rileva la mancanza
	Nota disciplinare	
	Riparazione del danno	Consiglio di classe
2g. Non ottemperare alle indicazioni, istruzioni, direttive e procedure operative fornite dai docenti, dal personale scolastico nell'esercizio delle loro funzioni.	Allontanamento dalla comunità scolastica (da 1 a 4 giorni)	Consiglio di classe
	Richiamo verbale	Docente che rileva la mancanza
	Nota disciplinare	
Allontanamento dalla comunità scolastica (da 1 a 3 giorni)	Consiglio di classe	

3. Mancanze gravi e gravissime

Comportamenti non conformi e MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI in ordine progressivo	Organo preposto all'irrogazione delle sanzioni
3a. Comportarsi reiteratamente in modo scorretto e/o non consono, ostacolando il regolare svolgimento dell'attività didattica	Nota disciplinare	Docente che rileva la mancanza
	Allontanamento dalla comunità scolastica (da 1 a 5 giorni)	Consiglio di classe
	Sospensione dalla partecipazione ad attività di classe	
	Allontanamento dalla comunità scolastica (fino a 15 giorni)	
3b. Attraversare di corsa e/o con urla e schiamazzi gli ambienti scolastici o altri spazi nei quali hanno luogo le attività didattiche	Nota disciplinare	Docente che rileva la mancanza
	Allontanamento dalla comunità scolastica (da 1 a 5)	Consiglio di classe

Comportamenti non conformi e MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI in ordine progressivo	Organo preposto all'irrogazione delle sanzioni
	giorni)	
	Sospensione dalla partecipazione ad attività di classe	
	Allontanamento dalla comunità scolastica (fino a 15 giorni)	
3c. Allontanarsi senza autorizzazione durante le attività didattiche in qualsiasi momento e luogo esse si svolgano, sottraendosi alla vigilanza del personale scolastico.	Nota disciplinare	Docente che rileva la mancanza
	Allontanamento dalla comunità scolastica (da 1 a 5 giorni)	Consiglio di classe
	Sospensione dalla partecipazione ad attività di classe	
	Allontanamento dalla comunità scolastica (fino a 15 giorni)	
3d. Non rispettare le norme per la sicurezza e la salute (anche disposizioni contro la diffusione del virus Covid-19), nonché le procedure di emergenza negli ambienti scolastici e in occasione delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione.	Nota disciplinare	Docente che rileva la mancanza
	Allontanamento dalla comunità scolastica (da 1 a 5 giorni)	Consiglio di classe
	Sospensione dalla partecipazione ad attività di classe	
	Allontanamento dalla comunità scolastica (fino a 15 giorni)	
	Allontanamento dalla comunità scolastica (oltre 15 giorni)	Consiglio di Istituto
3e. Introdurre sigarette a scuola, fumare, anche utilizzando dispositivi elettronici	Nota disciplinare	Docente che rileva la mancanza
	Allontanamento dalla comunità scolastica (da 1 a 3 giorni) <i>(per tale mancanza è prevista anche la sanzione amministrativa)</i>	Consiglio di classe
3f. Danneggiare, occultare o falsificare comunicazioni scritte	Nota disciplinare	Docente che rileva la mancanza

Comportamenti non conformi e MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI in ordine progressivo	Organo preposto all'irrogazione delle sanzioni
scuola/famiglia, verifiche, documenti, quaderni con valutazioni.	Allontanamento dalla comunità scolastica (da 1 a 5 giorni)	Consiglio di classe
3g .Portare a scuola e in uscita didattica, visita guidata e viaggio di istruzione oggetti pericolosi.	Nota disciplinare	Docente che rileva la mancanza
	Allontanamento dalla comunità scolastica (da 1 a 5 giorni)	Consiglio di classe
	Sospensione dalla partecipazione ad attività di classe	
	Allontanamento dalla comunità scolastica (fino a 15 giorni)	
3h. Gettare e/o lanciare liquidi e/o oggetti fuori dalla finestra o all'interno dell'edificio scolastico.	Nota disciplinare	Docente che rileva la mancanza
	Allontanamento dalla comunità scolastica (fino a 15 giorni)	Consiglio di classe
	Sospensione dalla partecipazione ad attività di classe	
3i. Danneggiare e/o sottrarre beni di proprietà dei compagni, del personale scolastico, della scuola	Nota disciplinare	Docente che rileva la mancanza
	Allontanamento dalla comunità scolastica (da 3 a 8 giorni)	Consiglio di classe
	Sospensione dalla partecipazione ad attività di classe	
	Riparazione del danno	Docente/Dirigente
3l. Danneggiare le strutture scolastiche o altri spazi nei quali abbiano luogo le attività didattiche (per esempio: allagare i locali, imbrattare i servizi igienici, imbrattare e/o scalfire banchi, muri, suppellettili, materiale didattico, indumenti, attrezzature, sussidi)	Nota disciplinare	Docente che rileva la mancanza
	Allontanamento dalla comunità scolastica (da 3 a 15 giorni)	Consiglio di classe
	Sospensione dalla partecipazione ad attività di classe	

Comportamenti non conformi e MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI in ordine progressivo	Organo preposto all'irrogazione delle sanzioni
	Allontanamento dalla comunità scolastica (oltre 15 giorni)	Docente che rileva la mancanza e Consiglio di Istituto
	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	
	Esclusione dallo scrutinio finale/non ammissione all'esame di Stato	
	Riparazione del danno	Docente/Dirigente
3m. Non osservare le indicazioni relative all'utilizzo dei bagni distinti per maschi e femmine e/o aprire la porta del bagno occupato.	Nota disciplinare	Docente che rileva la mancanza
	Allontanamento dalla comunità scolastica (da 5 a 8 giorni)	Consiglio di classe
	Sospensione dalla partecipazione ad attività di classe	
3n. Porre in atto comportamenti, espressioni e/o gesti offensivi e/o intimidatori, discriminatori, a contenuto/sfondo sessuale, di genere, di appartenenza religiosa e/o etnico-culturale, con qualsiasi mezzo, inclusi i social network; azioni che si configurano come atti di bullismo o cyberbullismo	Nota disciplinare	Docente che rileva la mancanza
	Allontanamento dalla comunità scolastica (da 5 a 15 giorni)	Docente che rileva la mancanza e Consiglio di classe
	Sospensione dalla partecipazione ad attività di classe	Consiglio di Classe
	Allontanamento dalla comunità scolastica (oltre 15 giorni)	Docente che rileva la mancanza e Consiglio di Istituto
	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	
	Esclusione dallo scrutinio finale/non ammissione all'esame di Stato	
3o. Arrecare intenzionalmente danni fisici a compagni o personale scolastico	Nota disciplinare	Docente che rileva la mancanza
	Allontanamento dalla comunità scolastica (da 10 a 15 giorni)	Docente che rileva la mancanza e Consiglio di classe

Comportamenti non conformi e MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI in ordine progressivo	Organo preposto all'irrogazione delle sanzioni
	Sospensione dalla partecipazione ad attività di classe.	Consiglio di classe
	Allontanamento dalla comunità scolastica (oltre 15 giorni)	Consiglio di Istituto
	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	
	Esclusione dallo scrutinio finale/non ammissione all'esame di Stato	
3p. Compiere azioni che mettano a rischio o pregiudichino l'integrità di persone o cose	Nota disciplinare	Docente che rileva la mancanza
	Allontanamento dalla comunità scolastica (da 10 a 15 giorni)	Docente che rileva la mancanza Consiglio di classe
	Sospensione dalla partecipazione ad attività di classe	Consiglio di classe
	Allontanamento dalla comunità scolastica (oltre 15 giorni)	Consiglio di Istituto
	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	
	Esclusione dallo scrutinio finale/non ammissione all'esame di Stato	

4. Utilizzo non autorizzato del cellulare e/o di altro apparecchio elettronico

Comportamenti non conformi e mancanze disciplinari	Sanzioni in ordine progressivo	Organo preposto all'irrogazione delle sanzioni
4a. Uso non autorizzato di apparecchi elettronici nel corso delle	Nota disciplinare	Docente che rileva la mancanza

attività scolastiche, curricolari come extracurricolari (compresa la ricreazione).	Consegna dell'apparecchio alla custodia della Scuola per 1 settimana (SIM all'alunno) ovvero Allontanamento dalla comunità scolastica (giorni 1)	Docente che rileva la mancanza in accordo con la famiglia Consiglio di classe
	In casi reiterati, consegna dell'apparecchio alla custodia della Scuola per 1 mese (SIM all'alunno) ovvero Allontanamento dalla comunità scolastica (giorni 3)	Docente che rileva la mancanza in accordo con la famiglia Consiglio di classe
	In casi reiterati, consegna dell'apparecchio alla custodia della Scuola per 1 mese (SIM all'alunno) ovvero Allontanamento dalla comunità scolastica (giorni 5)	Docente che rileva la mancanza in accordo con la famiglia Consiglio di classe
4b. Fotografare, filmare e/o registrare senza autorizzazione persone e/o attività durante l'attività scolastica, curricolare, extracurricolare (compresa la ricreazione), uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione.	Nota disciplinare	Docente che rileva la mancanza
	Allontanamento dalla comunità scolastica (da 3 a 15 giorni) Sospensione dalla partecipazione ad attività di classe	Consiglio di classe
	Comunicazione alle Autorità competenti.	Dirigente Scolastico
4c. Inviare a terzi o immettere in rete foto, registrazioni e/o filmati prodotti senza autorizzazione durante l'attività didattica curricolare, extracurricolare (compresa la ricreazione), uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione.	Nota disciplinare	Docente che rileva la mancanza
	Allontanamento dalla comunità scolastica (da 6 a 15 giorni) Sospensione dalla partecipazione ad attività di	Consiglio di classe

	classe	
	Allontanamento dalla comunità scolastica (oltre 15 giorni)	Consiglio di Istituto
	Comunicazione alle Autorità competenti.	Dirigente Scolastico

5. Mancanze nelle attività di didattica a distanza

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono stati suddivisi per livelli di gravità

1	Mancanze lievi
2	Mancanze medie
3	Mancanze gravi/gravissime

Mancanze Lievi

Comportamenti non conformi e mancanze disciplinari	Sanzioni in ordine progressivo	Organo preposto all'irrogazione sanzioni
5 a. Accedere in aula virtuale in ritardo (non giustificato da problemi tecnici)	Richiamo verbale (Segnalazione del ritardo nel R.E.)	Docente che rileva la mancanza
	Nota disciplinare Comunicazione alla famiglia	
5b. Presentarsi nell'aula virtuale con un abbigliamento non consono	Richiamo verbale	Docente che rileva la mancanza
	Nota disciplinare Comunicazione alla famiglia	
5c. Mangiare o bere o uscire dall'aula virtuale durante la lezione senza previa autorizzazione del docente	Richiamo verbale	Docente che rileva la mancanza
	Nota disciplinare Comunicazione alla famiglia	
5d. Interagire nell'aula virtuale in modo inappropriato (ossia, a titolo esemplificativo, senza rispettare il proprio turno di parola, disattivando audio e video senza autorizzazione del docente, alzando provocatoriamente il tono di voce, mostrandosi scortese negli interventi, lasciando attiva la suoneria del cellulare, chiamando o rispondendo al telefono durante le lezioni	Richiamo verbale	Docente che rileva la mancanza
	Nota disciplinare Comunicazione alla famiglia	
	Ammonizione	Dirigente scolastico
5 e. Tenere aperte altre applicazioni durante le lezioni in modalità sincrona	Richiamo verbale	Docente che rileva la mancanza
	Nota disciplinare Comunicazione alla famiglia	
	Esclusione dell'alunno dall'attività sincrona per la durata della stessa	

	Ammonizione	Dirigente scolastico
--	-------------	----------------------

Mancanze medie

Comportamenti non conformi e mancanze disciplinari	Sanzioni in ordine progressivo	Organo preposto all'irrogazione sanzioni
5 f. Effettuare volutamente inquadrature diverse dal volto nonostante il richiamo del docente	Nota disciplinare ed esclusione dell'alunno dall'attività sincrona per la durata della stessa	Docente che rileva la mancanza
5 g. Tenere aperte altre applicazioni durante le lezioni in modalità sincrona	Nota disciplinare ed esclusione dell'alunno dall'attività sincrona per la durata della stessa	Docente che rileva la mancanza
5 h. Utilizzare nel corso della lezione un linguaggio volgare e comunque non consono all'ambiente scolastico	Nota disciplinare ed esclusione dell'alunno dall'attività sincrona per la durata della stessa	Docente che rileva la mancanza

Mancanze gravi/gravissime

Comportamenti non conformi e mancanze disciplinari	Sanzioni in ordine progressivo	Organo preposto all'irrogazione sanzioni
5 i. Utilizzare ripetutamente, durante l'attività sincrona, termini scurrili, offensivi e/o provocatori, da parte dello studente verso i compagni e/o il docente	Nota disciplinare ed	Docente che rileva la mancanza
	Esclusione dall'attività sincrona fino a un massimo di 15 giorni	Consiglio di classe
5 l. Svolgere le verifiche scritte e orali in modo sleale, con utilizzo di aiuti da parte di persone estranee al gruppo- classe	Nota disciplinare ed	Docente che rileva la mancanza
	Esclusione dall'attività sincrona fino a un massimo di 15 giorni	Consiglio di classe
5 m. Condividere volutamente il link del collegamento con persone estranee al gruppo classe. Salvo che si tratti di un componente dello stesso nucleo familiare (fratello o sorella) appartenente allo stesso istituto comprensivo	Nota disciplinare ed	Docente che rileva la mancanza
	Esclusione dall'attività sincrona fino a un massimo di 15 giorni	Consiglio di classe
5 n. Registrare e divulgare la lezione al di fuori del gruppo-classe e senza il consenso di tutti i partecipanti	Nota disciplinare ed	Docente che rileva la mancanza
	Esclusione dall'attività sincrona fino a un massimo di 15 giorni	Consiglio di classe
5 o. Condividere in piattaforma materiale estraneo alla DAD.	Nota disciplinare ed	Docente che rileva la mancanza
	Esclusione dall'attività sincrona fino a un massimo di 15 giorni	Consiglio di classe

5 p. Agevolare e/o nascondere l'interferenza di terzi durante l'attività sincrona	Nota disciplinare ed	Docente che rileva la mancanza
	Esclusione dall'attività sincrona fino a un massimo di 15 giorni	Consiglio di classe
5 q. Essere autore di gesti, situazioni e/o video gravemente scurrili, offensivi, osceni, provocatori e/o estranei alla DAD, mostrati in webcam dallo studente o comunque provenienti dal suo dispositivo	Nota disciplinare ed	Docente che rileva la mancanza
	Esclusione dall'attività sincrona fino a un massimo di 15 giorni	Consiglio di classe
5 r. Registrare e divulgare parti di audio e video durante la lezione senza il consenso dei diretti interessati/degli esercenti la responsabilità genitoriale, in violazione dei loro diritti e con conseguente lesione dei loro interessi	Nota disciplinare ed	Docente che rileva la mancanza
	Esclusione dall'attività sincrona fino a un massimo di 15 giorni	Consiglio di classe

Elaborato e approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 18.12.2020

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21.12.2020